



**NOI D. FILIPPO FRANCESCO FERRERO  
CONTE DELLA MARMORA**

*Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione, ed Ordine militare  
de' santi Morizio, e Lazzaro; Ministro di Stato; Gentiluomo  
di Camera di S. M.; Vicere, Luogotenente,  
e Capitano generale del Regno di Sardegna*



Non ostanti le provvidenze emanate col pre-  
gione de' 19. novembre 1769. per il buon or-  
dine, e regolamento di questo Porto, e della  
Darfena, essendosi dovuto riconoscere, che  
non tanto in pregiudizio dell' uno, e dell'  
altra, quanto in detrimento del commercio  
continuassero in parte i precedenti abusi, e  
spezialmente nel clandestino getto delle zavorre de' bastimenti  
fuori de' siti prescritti, onde l'esperienza avesse dimostrate ne-  
cessarie nuove disposizioni per andare al riparo di tali incon-  
venienti, con fissarsi l'opportuna regola da osservarsi in av-  
venire nella designazione de' posti per l'accennato getto, la  
quale di sua natura non può a meno di restar soggetta a

variazioni a seconda delle esigenze; la M. S. si è perciò designata di ordinarci con Regio suo viglietto de' 21 dello scorso giugno, che, per ottenere il vantaggioso fine avutosi in mira col sopraccitato pregone, prescrivevamo, e facevamo render pubbliche le seguenti determinazioni.

Noi pertanto in eseguimento de' Reali comandi ingiungiamo, e mandiamo osservarsi quanto infra.

Primo. Ferma rimanendo la proibizione espressa nel § I. dell' additato pregone, dichiariamo, che la pena di due scudi ivi stabilita sarà estensibile fino a scudi venti, ed in sussidio a quella del carcere secondo le circostanze de' casi ad arbitrio della Capitanía generale.

II. I posti, in cui dovrà d' ora innanzi, e finchè altrimenti venga ordinato, scaricarsi la zavorra da qualunque bastimento ancorato in questo porto, o nella rada, saranno la spiaggia sotto la Chiesa del convento del Carmine tra la bocca della Scaffa, e la ripa di s. Agostino, ove dovrà portarsi a terra in quel sito, che verrà determinato dal Capitano del porto, ovvero al di là del Capo di s. Elia, dove potrà gettarsi in mare, lasciando in facoltà de' capitani, e padroni delle navi, ed altri bastimenti d' eleggere quello de' suddetti siti, che loro meglio convenga; e farà in arbitrio della Capitanía generale il destinare ad un tal fine altro posto, o posti cumulativamente, od esclusivamente ai sovra espressi, sempre che lo stimerà conveniente, e ciò con ordini da pubblicarsi debitamente di tempo in tempo.

III. All' oggetto di meglio accertare la quantità della zavorra, che verrà scaricata da' rispettivi bastimenti, oltre l'obbligo già imposto nel § VII. del mentovato pregone ai padroni de' battelli, ed altri inservienti allo scaricamento della medesima, dovranno pure in avvenire caricarne tali legni fino all' intera loro portata sotto la stessa pena ivi prescritta.

IV. Occorrendo il dubbio, che la denuncia della zavorra fatta dai capitani, e padroni de' bastimenti possa essere infedele, si procederà alla visita; e riconoscendosi col giudizio di perito, che la quantità denunciata non sia corrispondente alla portata de' rispettivi bastimenti, ed al viaggio fatto, si presumerà la quantità mancante gettata nel porto, o nella rada,

e s' intenderà incorra la pena degli scudi venticinque stabilita col § V. del precedente pregone per il caso di non fatta, o di infedele denuncia, salvo che dai predetti capitani, o padroni vengano somministrati sufficienti riscontri esclusivi dell' accennato getto.

V. Non solo sarà vietato il potere scaricare la zavorra nella darsena, come è già prescritto nel § II. del citato pregone; ma sarà eziandio proibito indistintamente, e generalmente ad ogni qualunque persona di scaricarla, o gettarla nel porto, o nella rada sotto le pene di cento scudi per la prima volta, e del doppio in caso di recidiva nel detto § II. stabilite, ed in oltre di venire i capitani, e padroni de' bastimenti di qualunque sorta, i quali contravverranno a questa disposizione, anche per la prima volta subito licenziati co' loro bastimenti, senza permettersi ai medesimi di prendere alcun carico in questo porto, nè in verun altro del regno nel caso che la quantità della zavorra gettata, o la qualità, e circostanze della contravvenzione così lo esigeranno ad arbitrio della Capitanía generale; ed ove la recidiva sia scandalosa, od accompagnata da altre singolari circostanze aggravanti, sarà estensibile la pena sovra espressa in tal caso imposta ad altra maggiore fino alla presa, e confisca del bastimento ad arbitrio della stessa Capitanía generale; le quali disposizioni s' intendranno comuni tanto per il getto della zavorra in questo porto, o nella rada, che nella darsena.

VI. In tutto il rimanente continuerà ad avere la sua forza, e vigore il disposto nel suddetto pregone de' 19. novembre 1769., mandando, che nella stessa conformità del medesimo venga pure pubblicato il presente, e che alla copia impressa in questa Regia stamperia debba prestarsi la stessa fede, che all' originale. Dat. in Cagliari li 15. luglio 1774.

DELLA MARMORA

CAPRIATA

IN CAGLIARI NELLA STAMPERIA REALE